

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO****SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nella causa n. **r.g.** **4887/2021**, promosso da

*parte ricorrente*

**DECRETO**

ha presentato in data 14.12.2021 istanza di accesso al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art. 14 quaterdecies legge n. 3/2012 (d'ora innanzi l.s.), istituto introdotto con D.L. 137/2020 conv. con mod. in l. 176/2020.

Il ricorrente ha dedotto:

- di versare in stato di sovraindebitamento per cause a lui non imputabili, avendo dovuto prestare ausilio economico al fratello – in seguito alla perdita del lavoro da parte di quest'ultimo nell'anno 2016 - in particolare contribuendo alle spese di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dello stesso e destinato ad abitazione anche del ricorrente e della di lui madre convivente;
- di non aver potuto far fronte ai finanziamenti contratti a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute con conseguente riduzione dei guadagni;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali in quanto lavoratore dipendente;

- di non aver mai avuto in precedenza accesso ad analogo beneficio;
- di non disporre di alcuna utilità distribuibile ai creditori, in quanto titolare di un reddito di circa € 1.300,00 mensili, appena sufficiente a soddisfare le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare (madre convivente), di due piccolissimi appezzamenti di terreno del valore di mercato pari ad € 2.000,00 e di un'autovettura immatricolata nell'anno 2005.

Nel corso dell'istruttoria, ad integrazione di quanto sopra evidenziato, il ricorrente ha altresì dedotto di essere stato collocato in cassa integrazione ordinaria con riduzione del reddito ad € 700,00 netti mensili, cui si aggiungono gli € 700,00 percepiti dalla madre convivente a titolo di pensione.

Alla proposta è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 14 quaterdecies co. 4 l.s.

Con decreto interlocutorio del 17 febbraio 2022 è stato concesso termine per integrazione documentale, occorrendo acquisire maggiori informazioni sulla data di stipula dei singoli finanziamenti e sulle condizioni contrattuali, sul rapporto rata/reddito al momento dell'assunzione delle obbligazioni, sulla destinazione delle somme ricevute in prestito, sulla data del collocamento in cassa integrazione.

All'udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ha insistito nelle sue richieste.

Il presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione e che egli *“non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

A tal fine rilevano non soltanto le disponibilità reddituali, da calcolarsi al netto di quanto necessario al sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare, ma altresì le componenti attive del patrimonio quando siano

liquidabili in modo da consentire una soddisfazione anche minima del ceto creditorio.

La quota di reddito indisponibile vincolata al sostentamento dignitoso del nucleo familiare è calcolata secondo un preciso criterio enunciato dal comma secondo, pari cioè *“all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Il superiore requisito reddituale non costituisce condizione di accesso alla procedura, ma rappresenta esclusivamente un parametro oggettivo per stabilire se l’eventuale eccedenza possa assicurare ai creditori un’utilità non irrisoria.

Nel caso in esame la garanzia patrimoniale di \_\_\_\_\_, determinata sulla base della documentazione acquisita, non è sufficiente ad assicurare neppure in parte il pagamento di alcun creditore.

Non vi è infatti un reddito eccedente utilmente distribuibile.

Considerato che il ricorrente nel 2021 è stato in cassa integrazione per 12 settimane (€ 700,00 mensili) ed ha percepito l’intera retribuzione per 38 settimane (€ 1600,00 mensili), il reddito annuo ammonta ad € 17.200,00.

Nella specie, considerando il parametro 1,57 e l’assegno sociale 2021 pari ad € 460,28, la quota indisponibile è pari ad € 14.091,47, con un residuo assolutamente irrilevante.

Anche le disponibilità patrimoniali risultano inconsistenti, in quanto sia i terreni che il veicolo intestati al \_\_\_\_\_ sono sostanzialmente privi di valore.

Carente è tuttavia l’ulteriore requisito soggettivo della meritevolezza.

L'accesso al beneficio di legge è subordinato infatti alla “*assenza di atti in frode*” e alla “*mancaza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*”.

Il giudizio di meritevolezza è dunque incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib. La Spezia 3 marzo 2022).

Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.

La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su “cause dell'indebitamento e dell'insolvenza”, “diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, “ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo.

Nella fattispecie in esame non sono state fornite informazioni, pur richieste dal tribunale, essenziali al fine di accertare le ragioni dell'assunzione delle

singole obbligazioni e la destinazione delle somme erogate dagli intermediari.

In particolare è emerso che il \_\_\_\_\_ ha fatto più volte ricorso al credito a partire dal 2016 esponendosi per cinquantacinquemila euro circa, ed in particolare per € 22.851,50 nei confronti di \_\_\_\_\_ (debito contratto nel 2016) e per € 22.671,94 nei confronti di \_\_\_\_\_. (debito contratto nel 2019).

Entrambi i debiti, costituenti la quasi totalità del passivo, sono stati contratti in favore del fratello ai fini della ristrutturazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, e ciò sul presupposto che egli non avrebbe potuto aver accesso al credito a causa della sopravvenuta condizione di disoccupazione.

Tali allegazioni, peraltro prive di ogni adeguato supporto probatorio circa i lavori eseguiti e la condizione reddituale del congiunto non convivente, non paiono di per sé idonee a giustificare la sovraesposizione debitoria, sia perché non destinate a soddisfare esigenze primarie, sia perché contratte a scopo liberale onde consentire l'accesso indiretto al credito di altro soggetto.

A tanto si aggiunge che il secondo prestito, quello concluso con \_\_\_\_\_ è stato assunto, come emerge dalla relazione particolareggiata, in condizioni di squilibrio reddituale e dunque in assenza di merito creditizio, oltre ad essere rimasto pressoché totalmente insoluto.

Lo stesso gestore della crisi ha concluso al riguardo evidenziando che il tempo trascorso non consente una compiuta ricostruzione della destinazione dei prestiti contratti, soggiungendo che essi *“hanno portato alla crescita dell'esposizione debitoria senza determinare, a favore del debitore una reale soluzione dei problemi riscontrati”* (relazione del 14/03/2022).

La ravvisata assenza di meritevolezza determina il rigetto del ricorso proposto.

La fase processuale in cui la decisione è assunta, anteriore all'instaurazione del contraddittorio - previsto in questo procedimento nel solo caso di concessione del beneficio e di opposizione dei creditori - esclude che occorra pronunciarsi sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso proposto da

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Avellino, 16 aprile 2022

il Giudice

*Dott. Pasquale Russolillo*